Penale Sent. Sez. 5 Num. 38162 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Data Udienza: 23/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Casarotti Luigi nato a Borgomanero il 06/10/1959
avverso la sentenza del 15/04/2026 della Corte d'appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabiola Furnari che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 aprile 2026, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva ritenuto Luigi Casarotti colpevole dei delitti di bancarotta impropria, bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale – come meglio descritti in imputazione - consumati quale amministratore di fatto, in concorso con i coimputati, della srl Z-ONE, dichiarata fallita con sentenza del 5 febbraio 2020.

Esclusa l'aggravante del danno patrimoniale rilevante gli veniva irrogata la pena di anni quattro di reclusione (pene accessorie specifiche della durata di anni cinque).

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Renzo Inghilleri, articolando le proprie censure in cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione.

Si era eccepito, con il primo motivo di appello, che il Tribunale aveva motivato riportato ampi stralci della sentenza pronunciata nei confronti della coimputata Giuliana Uccheddu, separatamente giudicata in rito abbreviato.

La motivazione era quindi stata *per relationem* anche su aspetti analitici e valutativi di particolare complessità (Cass. n. 19633/2022).

Vi era stato un vero copia-incolla di argomentazioni, non limitato ad alcuni passi come sostenuto dalla Corte di merito. A titolo esemplificativo se ne riportavano alcuni.

E ciò pur se i rispettivi compendi probatori erano diversi anche considerando che il diverso processo era stato celebrato con il rito semplificato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato di bancarotta impropria, l'avere, l'imputato, cagionato il fallimento della srl mediante le operazioni dolose indicate al capo A della rubrica.

Sul punto la Corte d'appello non aveva tenuto conto delle obiezioni mosse con l'atto di gravame.

Il contratto di affitto del ramo di azienda ed il comodato dell'immobile, entrambi a favore della srl A&L e gli strumenti concorsuali attivati erano parte di un piano, suggerito dal consulente della fallita dott. Alain Barbieri, per ottenere più incassi possibili a garanzia proprio del ceto creditorio.

Occorreva procedere al risanamento del debito anche al fine di ottenere il rinnovo della licenza regionale. Si doveva così consentire ad un'altra società di proseguire l'attività aziendale.

La fallita avrebbe potuto, in futuro, riprendere l'attività con la cessazione del contratto di affitto e del comodato.

Del resto, la stessa beneficiata, srl A&L, aveva operato numerosi pagamenti in favore dei creditori della fallita, pagamenti che non potevano definirsi, come fatto dalla Corte, irrisori.

La promessa di vendita dell'immobile era stata fatta con una caparra volutamente bassa ed il teste Marcela aveva confermato il fatto che la A&L aveva fornito i mezzi per pagare parecchi creditori della fallita.

Non si era tuttavia riusciti a vendere il diverso immobile, vendita che avrebbe consentito il risanamento della situazione e, sul punto, la Corte non aveva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

motivato. Ed era stato proprio per tale evenienza che si erano attivate le procedure concorsuali.

Né rispondeva alla logica l'affermazione che l'imputato non poteva andare esente da responsabilità per il fatto di avere seguito i consigli ed i piani apprestati dai consulenti. Almeno sul piano dell'elemento soggettivo del reato.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione – nonchè il difetto di correlazione fra il fatto descritto in imputazione e quello ritenuto in sentenza – in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La Corte di merito l'aveva dedotto dal contratto di comodato, a favore di società riconducibile all'imputato. Trascurando così il fatto che, come già osservato, anche tale contratto era stato stipulato per preservare la continuità aziendale e dimenticando anche che il contratto in questione è rescindibile a mera richiesta del concedente.

Del resto, la stessa giurisprudenza aveva affermato che il bene concesso in comodato non entra nel patrimonio di chi lo ottiene e non può pertanto essere oggetto di distrazione.

Si era poi mutata l'originaria accusa. Contestata infatti la distrazione consumata con il comodato e quantificato il valore dell'ipotetico canone locatizia, pari ad euro 270.050, in sentenza (di prime cure), riconosciuta l'aleatorietà del calcolo, si affermava esservi stata la distrazione del "ramo di azienda".

Così però attuando una modifica sostanziale della condotta.

2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Le carenze documentali rilevate non avevano impedito alla curatrice fallimentare di ricostruire la contabilità sociale.

L'imputato aveva consegnato tutta la documentazione a sua disposizione.

2.5. Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

Nel diniego delle attenuanti la Corte aveva fatto riferimento alle sole precedenti condanne, nonostante le stesse fossero risalenti nel tempo (al 2005/2009).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Alcune delle condanne era state poi dichiarate estinte a seguito dell'affidamento in prova o dell'esito positivo della messa in prova, così che l'imputato aveva dimostrato di poter adempiere alle misure alternative al carcere.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Fabiola Furnari, ha inviato requisitoria scritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento ma la sentenza impugnata non ha correttamente qualificato alcune delle condotte contestate al medesimo.

1. Al prevenuto, infatti, sono state, in origine, ascritte complessivamente cinque condotte di rilievo penale:

- tre inserite nel capo A, come operazioni dolose che avevano cagionato il fallimento: l'utilizzo strumentale dell'accordo di ristrutturazione e la successiva domanda di concordato, l'affitto del ramo di azienda ed il comodato gratuito a tempo indeterminato dell'immobile strumentale di Verbania, entrambi alla srl A&L Partecipazioni riconducibili al prevenuto;
- la quarta, oggetto del capo B, considerata una condotta distrattiva, derivante (ancora) dalla stipula del contratto di comodato gratuito di cui sopra;
- la quinta, oggetto del capo C, la condotta di bancarotta fraudolenta documentale ivi meglio descritta.

2. Quanto alle tre condotte contestate al capo A a titolo di bancarotta impropria deve rilevarsi come non vi siano dubbi sulla sussistenza della prima, complessiva, condotta, ovverossia l'utilizzo strumentale degli strumenti dell'accordo di ristrutturazione del debito della fallita e del successivo concordato "in bianco", iniziative che, procrastinando la presa d'atto del dissesto della società, ne avevano, invece, consentito la spoliazione, attuata con l'affitto del ramo di azienda e con il comodato gratuito dell'immobile.

Così che, sul punto, la motivazione dei giudici di merito appare priva di manifesti vizi logici e corretta risulta la qualificazione giuridica della condotta come

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

un'operazione complessivamente dolosa (e non immediatamente depauperativa del patrimonio sociale) che aveva determinato, o comunque aggravato, il dissesto.

Tanto più che, fin dal tentativo di ristrutturazione del debito, non erano stati immessi quei nuovi mezzi finanziari che soli ne avrebbero consentito l'esito positivo.

3. Di spoliazione, della società fallita, infatti, si era trattato posto che del tutto priva di fondamento è la tesi difensiva circa la liceità della salvaguardia della continuità aziendale perseguita non con la medesima società ma svuotando la stessa e cedendone (a prezzo vile o, persino, gratuitamente) le attività ad altra.

L'unica procedura lecita sarebbe stata quella di assicurare la continuità dell'azienda immettendo nella stessa società che la esercitava (la fallita) mezzi, finanziari o produttivi, che tale continuità avrebbero consentito (come peraltro prefigurato nell'accordo di ristrutturazione del debito).

La cessione, invece, dell'azienda stessa (a prezzo incongruo, mai pagato) e la cessione, addirittura gratuita, dell'immobile strumentale altro non sono che la distrazione delle principali poste attive della società – a quel punto destinata all'inevitabile fallimento – a favore di altra società, significativamente riconducibile all'imputato medesimo.

3.1. Fermo, così, rimanendo il rilievo penale di tali condotte (l'affitto del ramo di azienda ed il comodato dell'immobile), vanno fatte alcune precisazioni circa la loro corretta qualificazione giuridica.

Questo perché, come si è già osservato, mentre le iniziative giudiziarie, strumentali al mancato tempestivo rilievo dell'insolvenza avevano indubbiamente costituito delle "operazioni dolose" – per la loro complessità e perché non avevano comportato un diretto ed immediato depauperamento del patrimonio della società – le due ulteriori condotte contestate al capo A, devono essere oggetto di più attenta verifica quanto alla loro corretta qualificazione.

4. Si è infatti affermato come la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 – 01; ed ancor prima: Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247314 – 01).

Così che nelle due condotte, rispettivamente di affitto di ramo di azienda e di comodato gratuito dell'immobile, certamente di rilievo penale fallimentare (avendo entrambe comportato una ingiustificata ed illecita diminuzione del patrimonio della società), dovrà valutarsi, nell'ulteriore grado di giudizio discendente dall'odierno annullamento (consentendo così l'interlocuzione sul punto della difesa dell'imputato), se le stesse abbiano costituito un immediato depauperamento del patrimonio della fallita o se, invece, vadano considerate delle complesse operazioni dolose che l'abbiano soltanto cagionato o aggravato.

Nel primo caso dovendosi così riqualificare le stesse come condotte distrattive.

Senza poi che tale riqualificazione possa considerarsi una immutazione dell'accusa posto che la descrizione in fatto delle medesima rimane inalterata Sez. U n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 – 01).

La sentenza impugnata va pertanto annullata con riferimento alla corretta qualificazione di tali condotte (ferma restando la bancarotta impropria determinata dalle iniziative giudiziarie a cui si è più sopra fatto riferimento) in riferimento al capo A della rubrica.

5. In realtà, analogo annullamento, per la verifica della corretta qualificazione giuridica della condotta, va operato anche in relazione al capo B della rubrica ove è stata, ancora contestata, in origine, la stipula del contratto di comodato dell'immobile.

E, tuttavia, la cessione gratuita dell'immobile era già stata ascritta al prevenuto, come si è visto, a titolo di operazione dolosa; una duplicazione, tuttavia, non consentita non potendo essere chiamato, l'imputato, rispondere a diverso titolo del medesimo fatto.

Quanto, peraltro, alla (contestata in ricorso) efficacia depauperativa del comodato d'uso dell'immobile in cui si svolgeva l'attività produttiva, si osserva come questa derivi dalla stessa stipula del contratto posto che questo aveva comportato la cessione di un bene della fallita senza che ne venisse statuito il dovuto corrispettivo.

Così che è del tutto priva di rilievo, se non per liquidare il danno civilistico (l'aggravante del danno rilevante è già stata esclusa), la concreta quantificazione di quello che avrebbe dovuto essere il giusto corrispettivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Resta pertanto, in ordine al comodato gratuito dell'immobile di Verbania, oggetto dei capi A e B della rubrica, la necessità di operare una corretta qualificazione giuridica della condotta, evitando così ogni duplicazione.

6. Sempre in ordine al capo B della rubrica, va poi precisato come risponda al vero quanto dedotto nel ricorso circa il fatto che il Tribunale abbia mutato l'accusa affermando che la distrazione non era riconducibile ai canoni locatizi a cui con il comodato si era rinunciato ma la cessione del ramo d'azienda.

Ciò non però non toglie che, al capo A, si erano già ritenute di rilievo penale entrambe le condotte (il comodato dell'immobile e l'affitto del ramo di azienda), per cui sarebbe del tutto incongruo applicare, al caso di specie, l'art. 521 cod. proc. pen. inviando al pubblico ministero atti che gli dovrebbero consentire di formulare un'accusa già invece ascritta all'imputato nel presente processo.

7. Anche il quarto motivo di ricorso (il secondo ed il terzo sono stati oggetto della precedente verifica, del primo si dirà in prosieguo), sulla bancarotta fraudolenta documentale, è privo di fondamento.

Nessun documento contabile precedente al 2016, quando la società era ormai in stato di decozione, era stato consegnato al curatore. Era stata così impedita la ricostruzione a tale data del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, tanto da non consentire di comprendere nel dettaglio le ragioni dell'insolvenza.

Oltre a ciò, anche la documentazione successiva, del 2017 era risultata non solo del tutto lacunosa, priva di scritture essenziali quali i libri soci, il libro delle assemblee ed il libro degli inventari, ma anche le scritture effettivamente consegnate erano risultate decettivamente tenute posto che, dalle medesime, non vi era evidenza alcuna delle gravi perdite sostanziali negli anni maturate.

Un quadro oggettivo tale che non poteva condurre i giudici del merito ad altro giudizio se non quello della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'intento dell'imputato di occultare in una parte essenziale l'apparato contabile e di tenere il residuo in modo fraudolento così da perseguire, in pregiudizio dei creditori della fallita, lo svuotamento della medesima a favore di una sua altra soci età.

8. Da ultimo non merita accoglimento neppure il primo motivo di ricorso speso dolendosi del fatto che la motivazione della sentenza oggi impugnata riportasse brani di altra decisione presa nel parallelo giudizio abbreviato a carico di un coimputato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare, in linea generale (qui si tratta del raro caso di un supposto copia/incolla di una sentenza di diverso processo per la medesima imputazione) che è legittima la sentenza motivata "per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relationem" alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 – 02).

La piana lettura della sentenza del Tribunale, come aveva già osservato la Corte d'appello, consente, nel caso di specie, di rilevare come il percorso argomentativo (pur nella inevitabile simmetria con la sentenza del parallelo giudizio abbreviato), sia del tutto esaustivo e tenga conto degli elementi di prova dei fatti e delle considerazioni della pubblica accusa e della difesa, argomentando in modo specifico le ragioni che avevano condotto il Tribunale medesimo alla declaratoria di responsabilità del prevenuto.

8. In conclusione:

- ritenuti infondati i motivi di ricorso relativi all'operazione dolosa consistita nell'utilizzo strumentale dell'accordo di ristrutturazione del debito e del concordato (capo A della rubrica) ed alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale (capo C);

- si annulla la sentenza impugnata con rinvio per la migliore verifica della corretta qualificazione giuridica delle condotte relative all'affitto del ramo di azienda ed alla concessione del comodato gratuito dell'immobile (così consentendo alla difesa di interloquire sul punto);

- restano assorbiti in tale annullamento (così da dovere essere vagliate in sede di giudizio di rinvio) le questioni argomentate nel quinto motivo di ricorso, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata sostituzione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi a) e b), quanto all'affitto di ramo di azienda e al comodato gratuito, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, in Roma il 23 settembre 2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini	Rosa Pezzullo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale